



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ► L'indennità di funzione del sindaco cresce con il transito nella fascia demografica superiore del Comune. Nota alla delibera della sez. autonomie della Corte dei Conti del 15.09.2014, n. 24.

## L'indennità di funzione del sindaco cresce con il transito nella fascia demografica superiore del Comune. Nota alla delibera della sez. autonomie della Corte dei Conti del 15.09.2014, n. 24.

di [Marco Comaschi](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** Corte dei Conti, enti locali, finanza locale, amministratori locali, indennità di funzione, classi demografiche enti locali.

**Riferimenti normativi:** art. 51 Cost. Art. 7 Convenzione Europea dell'autonomia locale; artt. 82 e 156 TUEL- art. 1, c. 54, l. 266/2005- art. 61, c. 10, D. l. 112/2008 art. 1, cc. 135 e 136, l. 56/2014.

**Massima:** *La previsione di cui all'art. 1, c. 54, della legge n. 266/2005 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talchè, nel caso in cui l'Ente transiti in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità.*

[Link al documento](#)

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in questa delibera, si pronuncia in ordine alle corrette modalità di calcolo dell'indennità di funzione spettante al sindaco a seguito del sopravvenuto transito dell'ente locale in una fascia demografica superiore.

Il Comune di Sanfrè (CN) aveva chiesto alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti se, dopo le elezioni del 2014, si sarebbe dovuto ricalcolare l'indennità spettante al sindaco, determinata nel 2011, in quanto la popolazione residente del Comune era cresciuta e aveva portato l'ente locale, precedentemente collocato nella seconda fascia demografica ai sensi del D.M. n. 119/2000, ad appartenere alla fascia demografica superiore. L'adita sezione regionale di controllo, rilevando un contrasto interpretativo, rinvia la questione alla competente sezione centrale. Più precisamente, le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 1/2012 avevano ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria per il 2006, in quanto "il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006" [1]; la Sezione regionale di controllo per il Veneto, invece, con la pronuncia n. 1/2014[2] aveva affermato che le indennità spettanti agli amministratori dovevano essere adeguate alla classe demografica di riferimento in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, in base al criterio indicato dall'art. 156 TUEL.

È *prima facie evidente* che la questione di diritto non ha una grande dimensione economica per gli enti locali; inoltre, riguarda un caso particolare e alquanto raro. Tuttavia, pare soprattutto degna di nota in quanto si colloca all'interno di un percorso legislativo e giurisprudenziale che, ormai da un decennio, interessa le funzioni pubbliche elettive negli enti locali.

La soluzione del contrasto interpretativo viene individuata dal giudice contabile attraverso la ricostruzione dell'articolata disciplina normativa esistente in materia richiamando, in primo luogo, i principi previsti dall'art. 51 Cost., dall'art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale[3], e dall'art. 82 TUEL il quale individua non solo i soggetti a cui compete l'indennità di funzione ma, anche, la commisurazione della stessa rinviando a tal fine al già citato D.M. n.n. 119/2000.

È in tale contesto che interviene l'art. 1, c. 54, della legge n. 266/2005, disposizione che, peraltro, viene correttamente inquadrata dalla Corte in relazione alla successiva normazione in materia. In particolare, il giudice contabile fa espressamente riferimento sia all'art. 61, c. 10 del d.lgs. n. 112/2008[4], che all'art. 1, cc. 135 e 136 della Legge 56/2014[5], disposizioni da cui traspare un'evidente tensione a ridurre i costi della politica, che, pertanto, lo inducono a riconoscere carattere strutturale e non meramente transitorio o eccezionale alle riduzioni previste con la Finanziaria 2006.

La Sezione autonomie non nega l'operatività dei meccanismi di cui al D.M. n. 119/2000 in caso di sopravvenuto passaggio da una classe demografica ad un'altra. Tali meccanismi, peraltro, potrebbero applicarsi sia in caso di incremento della popolazione, sia nell'ipotesi di una sua diminuzione. D'altra parte la quantificazione primaria dell'indennità degli amministratori secondo il combinato disposto di cui all'art. 82 del TUEL ed il D.M. n. 119/2000 costituiscono il presupposto giuridico rispetto ad ogni successiva riduzione della stessa.

Pertanto la riduzione del 10% prevista con la legge Finanziaria 2006 andrà calcolata solo dopo aver correttamente individuato l'indennità spettante per la fascia demografica in cui il Comune risulta collocato in forza dei dati demografici del precedente biennio. Così individuata la soluzione giuridica del caso, la Corte dei Conti si premura però di evidenziare che ogni decisione – peraltro facoltativa – di rivedere in aumento l'indennità spettante debba comunque essere

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



attentamente ponderata, al fine di evitare che l'aumento di spesa derivante possa condurre l'ente a violare i vincoli esistenti in materia. Al contrario, invece, l'eventuale riduzione dell'indennità per transito in una classe demografica inferiore dovrà essere disposto "senza indugio".

In conclusione, la pronuncia della Sezione autonomie pare, sotto il profilo giuridico, certamente condivisibile mentre, per altro verso, conferma l'esistenza di quel discutibile percorso intrapreso dal legislatore, secondo cui le funzioni pubbliche svolte a livello locale rappresentano unicamente delle spese da tagliare. Basti dire in proposito che, nella pronuncia qui in analisi la Corte dei Conti giunge addirittura ad individuare un vero e proprio "effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza". In questo quadro complessivo – ormai del tutto disancorato dai principi costituzionali ed internazionali prima richiamati – il rischio concreto è che se si continuerà, da un lato, a premere sulle sempre maggiori responsabilità giuridiche gravanti sugli amministratori locali e, dall'altro, a perseverare in un atteggiamento di vera e propria mortificazione del ruolo degli stessi – di cui la questione relativa alle indennità è solo una parte – si finirà per demolire definitivamente, dopo la crisi irrimediabile in cui sono finite le Province, il sistema degli enti locali.

[1] l. 23-12-2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2006). Art. 1, comma 54. "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

[2] Reperibile su <https://servizi.cortecconti.it/bdcaccessibil/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=271-15/01/2014 SRCVEN>

[3] Art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale.

Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.
2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale.
3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

[4] Art. 61 D.Lgs. 112/2008.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell' articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell' articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[5] Art. 1 l. 56/2014.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:


"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro";

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 6 - 1/2015](#)

Keywords: [Finanze e contabilità](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"  
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza  
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria  
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it